

Circolare n°: 26/2020

Oggetto: *Decreto Ristori: le nuove misure a sostegno di imprese e lavoratori*

Sommario: Con la pubblicazione in G. U. del 28 ottobre scorso, è stato approvato il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, "Decreto Ristori", contenente ulteriori misure per il sostegno ai lavoratori e alle imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ai recenti provvedimenti restrittivi imposti ad alcune attività produttive.

Contenuto: _____

Il testo definitivo del decreto legge ripropone alcune misure già introdotte nei precedenti provvedimenti di legge. Tra le misure di maggior rilievo si segnalano:

- un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA, fino ad un massimo di 150.000 euro, e calcolato in base a quattro coefficienti, dal 100% al 400% rispetto alla somma già riconosciuta dall'articolo 25 del decreto Rilancio;
- un bonus INPS di 1.000 euro per i lavoratori del turismo e dello spettacolo;
- la proroga della cassa integrazione per ulteriori 6 settimane, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021,
- la proroga per le mensilità da ottobre e fino a dicembre 2020 del credito d'imposta sulle locazioni commerciali;
- la cancellazione della seconda rata dell'IMU.
- la proroga della presentazione del modello 770 al 30 novembre 2020.

Scopo della presente circolare è quello di delineare brevemente il quadro degli ulteriori aiuti messi a disposizione di imprese e lavoratori. Ricordiamo che tali ristori sono destinati solamente alle imprese danneggiate dal recente dpcm 24.10.2020, quali a titolo esemplificativo: ristoranti, bar, gelaterie, affittacamere, etc...

Indice: _____

P.1 ————— MISURE PER LE IMPRESE

P.2 ————— MISURE PER I LAVORATORI

MISURE PER LE IMPRESE:

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo a fondo perduto è riservato agli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM 24.10.2020 per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19.

Il contributo spetta ai soggetti che al **25.10.2020**:

- hanno partita IVA attiva. L'attivazione della partita IVA a decorrere dal 25.10 non consente di usufruire del beneficio;
- dichiarano di svolgere, quale attività prevalente, una delle attività di cui all'allegato 1 in calce alla presente circolare.

È demandata al MISE la possibilità di individuare ulteriori codici attività relativi a settori economici aventi diritto al contributo, purché *“siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive”* introdotte dal citato DPCM.

Il contributo spetta a condizione che il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta anche:

- in assenza di tale requisito per i soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019;
- in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro.

Si allega in calce al presente documento la tabella riepilogativa con le percentuali differenziate per codice ateco.

Il contributo è parametrato ad una percentuale di quanto già percepito in precedenza, il cui ammontare è stato determinato applicando alla riduzione del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 specifiche percentuali differenziate in base ai ricavi/compensi 2019:

- 20% fino a 400.000 euro;
- 15% da 400.000 a 1.000.000 euro;
- 10% da 1.000.000 a 5.000.000 euro.

Il contributo in esame è riconosciuto **"automaticamente"** ovvero previa presentazione di un' apposita domanda a seconda che il soggetto abbia beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25, ovvero non abbia presentato alcuna istanza a tal fine.

Gli aiuti si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE

Viene previsto a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 "Covid-19", nel limite complessivo di 100 milioni di euro un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e acquacoltura.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per accedere al beneficio.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI COMMERCIALI e AFFITTI D'AZIENDA

Viene esteso alle mensilità **da ottobre a dicembre 2020** il credito d'imposta per le locazioni commerciali e affitti d'azienda a favore delle imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Ricordiamo che il credito d'imposta in esame è pari:

- **al 60% del canone mensile di locazione/leasing/concessione** di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell'attività (industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, professionale); per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a euro 5 milioni è pari al 20%;
- **al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse/affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività stessa; per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a euro 5 milioni è pari al 10%.

CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU

Per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella in calce, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE MOD. 770/2020

Viene prorogato al 30 novembre il termine per la prestazione del Mod. 770/2020.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI

Per i datori di lavoro privati di cui alla tabella in calce, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

AMMORTIZZATORI SOCIALI-BLOCCO LICENZIAMENTI-ESONERO CONTRIBUTIVO

Il provvedimento introduce una proroga di 6 settimane degli ammortizzatori sociali da utilizzare entro il 31 gennaio. Prorogato anche il blocco licenziamenti e l'esonero contributivo di 4 settimane.

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per COVID-19, che hanno esaurito le settimane già garantite dai decreti precedenti, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e CIG in deroga:

- per una durata massima di sei settimane;
- da utilizzare nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Hanno diritto alla proroga:

- i datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane del DL 104/2020;
- i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm del 24.10.2020 di limitazione delle attività economiche per l'emergenza COVID-19.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

1. al 9% della retribuzione globale spettante per le ore di lavoro non prestate per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
2. al 18% della retribuzione globale spettante per le ore di lavoro non prestate per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato da versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale).

Non è dovuto alcun contributo invece per i datori di lavoro:

1. che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
2. che hanno avviato l'attività di impresa dopo il 1.1.2019;
3. dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24.10.2020.

La domanda va presentata all'INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 30 novembre 2020.

BLOCCO LICENZIAMENTI

Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento economico individuale e collettivo e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Restano esclusi dal blocco:

1. i casi di personale impiegato in appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore;
2. licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività conseguenti alla messa in liquidazione;

3. nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali viene comunque riconosciuto il trattamento NASPI;
4. i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa.

ESONERO CONTRIBUTIVO

Viene riconosciuto a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi INAIL.

I datori di lavoro che hanno richiesto e non goduto periodi di esonero a seguito del Decreto Agosto, possono rinunciare e contestualmente presentare domanda per i nuovi periodi previsti dal Decreto Ristori.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE

Viene differito al 31 dicembre 2020 la sospensione di ogni procedura esecutiva immobiliare sull'abitazione principale del debitore. Le procedure esecutive immobiliari avviate tra la data del 25 ottobre e la data di entrata in vigore della legge di Conversione sono inefficaci.

Allegato 1: elenco codici ateco destinatari dei ristori e relativa percentuale


Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti


Studio Brunello e Partner STP
Dr. Fabio Pavan

Allegato 1 (ARTICOLO 1)

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%



Codice ATECO	%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110-Gestione di stadi	200,00%
931120-Gestione di piscine	200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attività di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attività sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%



Codice ATECO	%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%

